



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2018

## LA FINANZIARIA 2019 – BOZZA

### STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Art. 2

È previsto **anche per il 2019** il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 13% dal 2020) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 24,1% nel 2020 e al 24,5% dal 2021).

### ESTENSIONE REGIME FORFETARIO – Art. 4

Al **regime forfetario** riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

#### REQUISITI DI ACCESSO

La principale novità riguarda la riscrittura del comma 55 prevedendo un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000** ragguagliati ad anno **per tutti i contribuenti** (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente.

In caso di **esercizio contemporaneo di attività** contraddistinte da differenti codici Ateco, **si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività**, in luogo del limite più elevato dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Si evidenzia che sono stati **eliminati** i seguenti **requisiti di accesso**:

- **spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12**, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000

Va evidenziato che rispetto alla precedente disposizione è stata **eliminata la soglia minima pari a € 30.000** di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime in esame.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



#### FLAT TAX – Art. 6

È prevista la possibilità, **a decorrere dal 2020**, di **applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP **pari al 20%**, da parte delle persone fisiche **imprenditori / lavoratori autonomi** che nell'anno precedente conseguono ricavi / percepiscono compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000** ragguagliati ad anno.

I ricavi / compensi percepiti **non sono soggetti a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

**Non possono applicare** il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari** per la determinazione del reddito;
- **soggetti non residenti**, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che **in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 **o di mezzi di trasporto nuovi** di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
- soggetti che hanno **percepito redditi di lavoro dipendente / redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50, TUIR e che esercitano attività d'impresa / lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente / indirettamente riconducibili.



## **NUOVO REGIME DELLE PERDITE D'IMPRESA – Art. 7**

L'attuale disciplina in materia di perdite d'impresa contenuta nell'art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

- da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria **la compensazione con redditi della stessa natura** e per l'eccedenza **il riporto ai successivi periodi**;
- da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti **la compensazione con redditi della stessa natura** e per l'eccedenza **il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito**;
- da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, **la compensazione con altri redditi** (di qualsiasi natura) e **l'impossibilità del riporto ai periodi successivi**.

### **MODIFICA DELLA NORMATIVA:**

**A seguito della modifica** dei commi 1 e 3 del citato art. 8 **è previsto a regime che:**

- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria si applichino **le stesse regole previste per le società di capitali**.

In via transitoria **la nuova regola** di compensazione delle perdite mutuata dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell'80%) **subisce le seguenti deroghe** limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

- **le perdite maturate nel 2018** sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- **le perdite maturate nel 2019** sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le **perdite maturate nel 2017**, che **risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata** con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale **le perdite**, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

- sono **compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40%** del reddito;
- sono **compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%** del reddito.



## TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Art. 8

A decorrere **dal 2019** il reddito complessivo netto delle società di capitali può essere assoggettato all'aliquota IRES del **15%** per la **parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente **somma**:

**investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi**  
+  
**costo del personale dipendente assunto con contratto  
a tempo determinato / indeterminato**

A tal fine va considerato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano **gli utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, **al netto delle riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- per **investimento** si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono **esclusi** gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli **ammortamenti** dei beni strumentali materiali nuovi ex art. 102, TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;

Per i soggetti che assumono la **qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1.10.2018**, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro **a tempo parziale** rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta, **alternativamente**:

- la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede il reddito complessivo netto è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;



- la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computato in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;
- la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas** in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

#### **MISURA DELL'AGEVOLAZIONE**

L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa **le aliquote ridotte di 9 punti percentuali** a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

#### **CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – Art. 9**

È prevista l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"**.



#### **PROROGA IPER AMMORTAMENTO – Art. 10**

A favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di**

**trasformazione tecnologica / digitale** secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, è disposta la **proroga dell’iper ammortamento**, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia effettuati:

- entro il 31.12.2019;

ovvero

- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

#### **Investimenti Maggiorazione**

Fino a € 2,5 milioni 150%

Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 100%

Da € 10 milioni a € 20 milioni 50%

Oltre € 20 milioni ---

La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì disposta la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell’incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.



**PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Art. 11, comma 1, lett. a)**

È modificato l'art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è **prorogata al 31.12.2019**:

- la detrazione per la “generalità” degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65%** tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
  - la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  - la **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  - l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**;
  - l'acquisto e posa in opera di **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**;
  
- la **detrazione al 50%** per le **spese sostenute** per gli interventi di:
  - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
  - acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
  - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**;
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013.

È “confermato” che la detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto.

La “proroga” **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021**.



### **PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO – Art. 11, lett. b), n. 1**

È modificato l'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le **spese sostenute fino al 31.12.2019** (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero de patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%**;
- su un importo **massimo di € 96.000**.

### **PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Art. 11, lett. b), n. 2**

È prorogata **fino al 31.12.2019** la **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2019** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio

### **ABROGAZIONE IRI – Art. 82**

È prevista l'abrogazione dell'**Imposta sul reddito d'impresa (IRI)** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018). Per gli effetti sull'acconto 2018 si rinvia all'Informativa SEAC [5.11.2018, n. 318](#)





### PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE” – Art. 12

È prorogata anche per il 2019 la detrazione IRPEF del 36%, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “**sistemazione a verde**” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Si rammenta che la detrazione:

- spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

### CREDITO RICERCA E SVILUPPO – Art. 13

È stata modificata la disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le **spese sostenute dal 2015 al 2020** relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa. Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**;
- si realizzi un **incremento delle spese** in esame rispetto al triennio precedente. In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:
  - è ridotto da € 20 milioni a **€ 10 milioni l'importo massimo annuo** del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
  - **sono modificate / integrate le tipologie di spesa**. In particolare:
    - è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
    - sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è **riconosciuto in misura differenziata** (25% ovvero 50%) **a seconda della tipologia di spese sostenute**.



*Studio Di Leone*

**COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE**

### **FATTURA ELETTRONICA A PRIVATI E CONDOMINI**

Se, il destinatario è un consumatore finale, privo di partita Iva – ad esempio un condominio, che può anche essere sprovvisto di amministratore – si ritiene, salvo chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, che il fornitore debba trasmettere la fattura elettronica inserendo il codice fiscale del condominio e il codice destinatario "0000000". In tal caso, il Sistema di Interscambio deposita la fattura elettronica nell'area riservata del condominio nel sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore è comunque obbligato a consegnare al condominio una copia informatica o cartacea della fattura tramite i canali tradizionali (ad esempio, via posta o e-mail). Per tale ragione, si ritiene che il condominio, essendo assimilato ad un privato consumatore, non debba dotarsi di un canale di ricezione delle fatture (PEC o codice destinatario).

Il privato o condominio potrà o prelevare le fatture dal sito dell'ADE ovvero potrà registrarsi con un programma di fattura elettronica, esempio Aruba (che permette la registrazione di anche di privati solo con il codice fiscale) e ricevere tutte le fatture elettroniche su tale piattaforma.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**